



Sedi: D. Zaccagna - Fossola e G. Galilei - Avenza
CARRARA

STRALCIO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO APPROVATO IN DATA 11/12/2013

PARTE II - STUDENTI.

DIRITTI E DOVERI

Art.11 - Diritto di espressione degli alunni.

1 – Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

2 – Gli studenti hanno diritto a manifestare con la parola e lo scritto le proprie opinioni. Nell'ambito dell'Istituto gli allievi possono redigere, diffondere ed esporre in appositi spazi, scritti che siano testimonianza di partecipazione alla vita e alla gestione della scuola o che siano testimonianza di studi, ricerche e sperimentazioni sviluppate nell'ambito dell'attività scolastica. Essi, inoltre, possono esprimere un comitato redazionale che nell'ambito dell'istituto curi la pubblicazione di un periodico, aperto a tutte le componenti scolastiche. Il volantinaggio è permesso all'interno della scuola in occasione delle elezioni scolastiche o per iniziative umanitarie.

3 – Gli studenti hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4 – Gli studenti hanno il diritto-dovere di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5 - Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante consultazione dai loro rappresentanti.

6 - Gli studenti hanno il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e fra le attività aggiuntive e facoltative. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive -facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7 – Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono nell'ottica di un'impostazione laica, che comunque caratterizza la scuola pubblica italiana. Per quanto riguarda gli studenti stranieri la scuola favorisce iniziative volte all'accoglienza e all'integrazione.

8 - Gli studenti possono esprimere le loro opinioni in merito ai problemi scolastici nei modi previsti: assemblee di classe, assemblee d'istituto (aperte a tutti gli studenti), riunioni del consiglio di classe, riunioni del consiglio d'istituto (aperte ai rappresentanti legittimamente eletti dagli studenti)

Art. 13 Dichiarazione delle generalità

1 - Agli alunni è fatto obbligo di dichiarare le proprie generalità e la classe di appartenenza alla richiesta da parte del personale docente, del personale ATA e dei membri degli organi collegiali che operano nella scuola.

2- All'inizio di ogni anno scolastico viene consegnato ad ogni studente un libretto delle giustificazioni che è considerato documento d'identità dello studente all'interno della scuola, pertanto deve essere sempre in possesso dello studente per qualsiasi eventuale comunicazione scuola-famiglia. In particolare è indispensabile per l'entrata in ritardo e per l'uscita anticipata. Le famiglie sono invitate ad un attento controllo dello stesso.

Art. 14 Norme di comportamento

Il comportamento contribuisce alla formazione degli studenti come cittadini pienamente responsabili e si traduce nella determinazione di un voto di condotta che concorre al calcolo della media scolastica di ogni allievo. Pertanto:

1 – Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, partecipando attivamente alla vita scolastica ed assolvendo gli impegni di studio.

2 - Gli studenti sono tenuti ad avere nei rapporti interpersonali e nei confronti di tutto il personale della scuola il massimo rispetto umano e formale.

3 - Gli studenti, ai sensi della vigente normativa in materia, sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e

di sicurezza, nonché a utilizzare correttamente le strutture. Devono, inoltre, aver cura dell'ambiente scolastico e di quanto in esso esistente. In particolare nei laboratori e in palestra devono tenere comportamenti assolutamente corretti che non pregiudichino l'attività didattica e che non producano rischi per l'integrità fisica personale e altrui. Qualora nei laboratori o in palestra, per rotture accidentali o per incuria, si verificano danni ai materiali in uso, lo studente responsabile è tenuto a rifondere il danno in base ad un prezzario esposto in detti locali.

4 – Gli studenti nell'uso delle tecnologie informatiche e delle forme di comunicazione telematica sono sempre tenuti al rispetto della persona umana e della multiculturalità; pertanto non devono utilizzare dette modalità di comunicazione per danneggiare individui o gruppi di individui in tutti gli ambiti in cui si esprime la loro personalità, nella sfera lavorativa, nella manifestazione del pensiero, nelle convinzioni ideologiche, nelle condizioni personali e sociali.

5 – Agli alunni è fatto assoluto divieto durante le lezioni di tenere accesi i telefoni cellulari o gli apparecchi di riproduzione audio-video, nel caso di violazioni lo strumento verrà consegnato in Presidenza, dove sarà conservato in attesa della restituzione ai genitori dell'alunno, tempestivamente informati dell'accaduto, e comunque non prima di 24 ore dal ritiro. Nel caso di alunni maggiorenni, qualora non si presenti il genitore, l'apparecchio sarà riconsegnato all'alunno stesso non prima di 24 ore.

6 - Agli alunni è richiesto inoltre un abbigliamento consono al luogo, all'interno della scuola non sono permessi abiti succinti ed indecorosi.

7 - E' vietato fumare in qualsiasi ambiente della struttura scolastica; tale divieto riguarda tutte le persone che, a vario titolo, frequentano la scuola e si estende anche all'uso della sigaretta elettronica.

8 – Qualsiasi utilizzo improprio della scala antincendio, in assenza di condizioni di emergenza e/o pericolo, comporta l'applicazione della sanzione della sospensione dalle lezioni.

9 - E' dovere degli studenti assumere un comportamento corretto in ogni manifestazione scolastica, o sportiva, o in qualsiasi altra attività didattica anche al di fuori dei locali dell'istituto (viaggi d'istruzione, visite guidate, partecipazione a conferenze o spettacoli, alternanza scuola-lavoro e stages). E' facoltà degli insegnanti, che accompagnano gli studenti in attività extrascolastiche, avvisare tempestivamente le famiglie di eventuali atteggiamenti scorretti tenuti dai loro figli.

Qualora nello svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro e stages si configurino da parte degli alunni comportamenti sanzionabili, segnalati dal soggetto ospitante al competente tutor di rete, sarà cura del tutor scolastico, su segnalazione del predetto tutor di rete, informare il Consiglio di Classe per gli opportuni provvedimenti disciplinari.

ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Art.15 - Assemblee studentesche.

1 - Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica in cui gli studenti esprimono e confrontano civilmente le loro idee sui problemi della Scuola e della società. Possono tenersi assemblee nel rispetto delle norme vigenti, in particolare nei limiti previsti dagli art. 12, 13 e 14 del D.L. n° 297/94. La partecipazione alle assemblee, che si svolgono in orario scolastico, convocate nei modi previsti e comunicate agli allievi per mezzo di circolare, ha a tutti gli effetti carattere di presenza nella scuola. E' escluso che gli studenti possano uscire dalla Scuola in coincidenza di assemblee, fatte salve eventuali altre disposizioni, coerenti con la vigente normativa. E' altresì escluso che gli studenti possano circolare per l'Istituto o sostare in locali diversi da quelli all'uopo predisposti dalla Dirigenza. Durante le assemblee studentesche l'attività didattica è sospesa e la vigilanza è affidata, nel caso di assemblea di classe, al docente in orario, nel caso di assemblea d'Istituto, ai docenti individuati con idoneo provvedimento da parte del DS.

Art.17 - Assemblea d'Istituto.

2 - L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'Istituto o del 10% degli studenti con domanda alla Dirigenza da formularsi almeno tre giorni prima della data prevista. Non vengono, comunque, concesse assemblee in prossimità della scadenza dei termini per la valutazione degli studenti (bimestre, trimestre, ecc.)

3 - E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.

Art.21 - Assemblea di classe.

1 - L'assemblea di classe è convocata su richiesta della maggioranza della classe. La data di convocazione e l'O.d.g. devono essere presentati almeno due giorni prima al DS o ad un suo delegato che autorizzerà la riunione in orario e data opportuni. Le assemblee di classe possono servire oltre che per l'esame dei problemi specifici delle singole classi, anche come momento di preparazione e di conclusione delle assemblee d'Istituto.

Art.22 - Tempi e modi delle assemblee di classe

1 - L'assemblea di classe, a cui può assistere il DS o un suo delegato, si svolge alla presenza dell'insegnante impegnato in orario in quella classe; essa non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e in ogni caso è da evitare che venga svolta ripetutamente in coincidenza di ore della stessa materia e dello stesso insegnante.

2 - E' consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore, con la possibilità di richiedere anche giorni diversi .

INGRESSO E USCITA

Art.30 - Entrata nelle classi

1 – La scuola è aperta agli studenti al suono della prima campana. Gli alunni che arrivano a scuola prima non possono entrare nelle aule. Con avverse condizioni meteorologiche, essi sosterranno negli appositi locali o spazi appositamente individuati dalla Dirigenza. Al suono della prima campana si dirigeranno disciplinatamente verso le rispettive aule. Il suono della seconda campana segnala l'inizio delle lezioni.

ENTRATE IN RITARDO ED USCITE ANTICIPATE

Art.31 - Ammissione in classe con ritardo limitato.

1 - Gli allievi che arrivano a scuola con qualche minuto di ritardo (max 10) possono essere ammessi in classe a discrezione dell'insegnante, che valutato il motivo del ritardo e accertatosi che non sia cosa consueta, prenderà la decisione opportuna. L'insegnante annoterà sul registro di classe sia il nome dello studente che l'ora d'entrata.

Art.32 - Giustificazione del ritardo e dell'uscita anticipata.

1 - Gli allievi che arrivano con oltre 10 minuti di ritardo possono essere ammessi in classe solo dopo che il DS o un suo delegato abbia accettato la giustificazione data dall'alunno. L'ammissione in classe avverrà all'inizio della seconda ora di lezione e sarà annotata dal docente in orario sul registro di classe. Nel caso di alunni minorenni sarà cura di un genitore motivare e documentare il ritardo, usando l'apposita sezione del libretto personale, mentre gli alunni maggiorenni provvederanno di persona a controfirmare la giustificazione. Di norma le entrate posticipate sono ammesse nella misura di una al mese; nel caso in cui un alunno, anche maggiorenne, raggiunga questo limite sarà cura della Dirigenza attivarsi avvisando il Coordinatore di Classe che provvederà a contattare la famiglia. Non è consentito l'ingresso a scuola dopo la seconda ora di lezione.

2 – Non è consentita l'uscita anticipata salvo eccezionali casi certificati e vagliati di volta in volta direttamente dal DS o dai suoi collaboratori. La Dirigenza, nel caso di alunni minorenni, autorizza l'uscita anticipata solo in presenza di un genitore o di un delegato dallo stesso . Riguardo al numero delle uscite consentite e alle modalità di comunicazione alle famiglie vale quanto è stato stabilito per i ritardi. Per le entrate in ritardo così come per le uscite anticipate, che gli alunni possono prevedere con anticipo, bisognerà di volta in volta presentare richiesta scritta che verrà autorizzata dal DS o da un suo collaboratore. Tutte le entrate posticipate e le uscite anticipate vanno riportate sul libretto personale dello studente e controfirmate da un genitore per gli alunni minorenni.

3 – A partire dall'inizio del mese di maggio non sono più consentite né entrate posticipate né uscite anticipate.

Art.36 - Informazione alle famiglie di ritardi o assenze frequenti.

1 - Il Coordinatore di ciascuna classe controlla periodicamente il numero di ritardi o assenze effettuate da ciascun allievo e si attiva nel contattare le famiglie nel caso in cui risultino troppo frequenti. Le famiglie, comunque, all'inizio dell'anno scolastico usufruiscono del servizio di messaggistica, curato dalla segreteria didattica e volto a informarle tempestivamente sulla frequenza dei figli alle lezioni.

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Art.37 - Giustificazione delle assenze.

1 - Gli alunni assentatisi dalle lezioni devono chiedere di essere giustificati con una dichiarazione scritta dal rappresentante legale nell'apposito libretto delle giustificazioni. Per assenze di oltre cinque giorni dovute a malattia, la giustificazione deve essere accompagnata da certificato medico attestante l'avvenuta guarigione. Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro a scuola o al massimo due giorni dopo.

Art.38 - Annotazione e provvedimenti di mancata giustificazione.

1 - Qualora l'alunno non presenti la giustificazione dell'assenza fatta, il professore della prima ora annoterà sul registro di classe del giorno successivo che l'alunno deve ancora giustificare. Passati tre giorni dall'assenza, se l'alunno non ha ancora presentato la giustificazione, il Coordinatore di Classe, anche su richiesta di un docente, provvederà ad informare la famiglia dell'assenza fatta e non ancora giustificata.

Art.39 - Assenze rimaste ingiustificate.

1 - L'assenza ingiustificata rimarrà in sospeso, fermo restando che di tale circostanza si darà comunicazione alle famiglie. Le assenze comunque ingiustificate influiranno sulle valutazioni interperiodali e finali. I controlli suddetti sono compito del Coordinatore di classe.

DISCIPLINA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art.40 - Dotazione occorrente per lo svolgimento delle lezioni.

1 - In classe ogni allievo deve avere con sé quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni, nelle ore in cui è prevista la lezione di educazione fisica gli studenti devono indossare indumenti adatti allo svolgimento di tale attività.

Art.41 - Divieto di allontanarsi dall'aula senza autorizzazione.

1 - Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione del professore dell'ora. Gli alunni, di regola, escono uno alla volta, utilizzano solo i servizi al piano e possono recarsi al posto di ristoro solo durante l'intervallo. In altri orari sono autorizzati solamente i rappresentanti di classe per comunicare la lista delle vivande.

Art.42 - Intervallo dedicato alla ricreazione e relativi spazi.

1 - Durante l'intervallo dedicato alla ricreazione gli alunni hanno libertà di movimento all'interno dell'Istituto, ma non possono allontanarsi dalla scuola né spostarsi all'interno degli spazi scolastici con i propri mezzi. Agli alunni è consentito di aggirarsi attorno al fabbricato dell'Istituto escludendo le rampe di accesso allo stabile e gli impianti sportivi all'esterno (campo di calcio, pedane per il lancio degli attrezzi etc.). Al suono della campana indicante la fine dell'intervallo si recheranno ordinatamente nelle rispettive aule per il proseguimento delle lezioni.

Art.43 - Comportamento degli alunni al cambio di ora.

1 - Durante il cambio dell'ora gli alunni rimangono nelle rispettive aule, mantenendo un contegno consono alla serietà della scuola anche quando devono cambiare aula o spostarsi da e verso i laboratori o la palestra.

Art.44 - Conservazione delle aule e della loro dotazione.

1 - La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli allievi. Di eventuali danni volontari arrecati agli arredi o alle attrezzature dell'Istituto sono chiamati a rispondere disciplinarmente e tenuti al risarcimento del danno coloro i quali li hanno provocati. Nel caso in cui non fosse possibile risalire al vandalo, il danno sarà risarcito dagli alunni di tutta la classe o delle classi che usufruiscono di quel dato ambiente.

Art.45 - Comportamento in caso di emergenza.

1 - Al suono della sirena di allarme o della campanella continua, gli alunni devono allontanarsi dall'Istituto seguendo il piano di evacuazione.

Art.46 - Consegna e restituzione delle pagelle.

1 - La pagella viene consegnata all'alunno al termine di ogni periodo scolastico . La pagella deve essere restituita regolarmente firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Le famiglie non possono per qualsiasi motivo ricusare la firma (avente valore di presa visione), né aggiungere alla pagella richiami, osservazioni o segni di qualsiasi specie.

Art.47 - Manifestazioni sportive.

1 - In occasione dei campionati studenteschi o di qualsiasi altra manifestazione sportiva a cui partecipi l'Istituto, è dovere della Scuola fornire agli alunni partecipanti la tuta-divisa della scuola. Gli allievi sono responsabili di eventuali smarrimenti degli indumenti di cui vengono forniti. La tuta va riconsegnata lavata e stirata.

Art.48 – Criteri relativi alla valutazione degli studenti

1 - In base alla normativa vigente, in particolare il DPR n° 249 del 24/08/1998 modificato e integrato dal DPR n° 235 del 21/11/2007, la nota informativa del MPI Prot. N°3602/80 del 03/07/2008, il decreto legge n° 137 del 01/09/2008 convertito con modificazioni dalla legge n° 169 del 30/10/2008, il Regolamento sulla valutazione degli alunni n° 122 del 22/06 /2009, il Consiglio di Classe attribuisce agli alunni una valutazione periodica e finale del comportamento, espresso in decimi, sulla base di una griglia di valutazione del comportamento che deve essere approvata dal Collegio dei Docenti e applicata da ogni Consiglio di Classe.

2 – Ai fini dell'ammissione allo scrutinio finale è richiesta dalla normativa la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Deroghe al suddetto limite sono previste in casi eccezionali per assenze documentate e continuative, dovute a gravi motivi di salute o di famiglia, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Art. 49 - Comportamenti che si caratterizzano come infrazioni e relative sanzioni.

1 - I comportamenti che si caratterizzano come infrazioni e che portano ad attivare un procedimento disciplinare sono i seguenti:

- Assumere comportamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni;
- Non rispettare gli spazi comuni, imbrattare l'ambiente scolastico, danneggiare strumenti della scuola e attrezzature didattiche dei compagni;
- Esprimersi in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile;
- Fumare nelle aule scolastiche, nei corridoi, nei bagni, nelle palestre, nei laboratori, negli spazi aperti

- di pertinenza della scuola;
- Lanciare oggetti che risultino pericolosi per l'incolumità altrui;
- Assumere comportamenti scorretti e/o pericolosi per sé e/o per gli altri in occasione di attività didattica svolta all'esterno dell'edificio dell'Istituto, ivi compresi i viaggi d'istruzione, visite guidate, attività sportive, alternanza scuola-lavoro e stages;
- Violare intenzionalmente le norme di sicurezza e il regolamento;
- Esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta a intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale;
- Mancare di rispetto alla religione, alla cultura, alle caratteristiche etniche o individuali di docenti, compagni e personale ATA;
- Commettere furto di oggetti di proprietà della scuola o dei compagni;
- Introdurre alcool o sostanze stupefacenti nella scuola.

2 - I docenti, nel caso riscontrino i comportamenti sopra descritti, avranno a disposizione le seguenti sanzioni:

- Segnalare l'infrazione alla famiglia dello studente e pretendere la firma per presa visione sulla comunicazione;
- Segnalare l'infrazione sul registro di classe e informare tempestivamente la famiglia attraverso l'informativa disponibile in segreteria con apposita modulistica;
- Segnalare immediatamente al dirigente scolastico o a chi lo sostituisce il fatto grave che, a suo parere, richieda un intervento tempestivo, dopo aver annotato il provvedimento sul registro;
- Allontanare dalla propria ora di lezione lo studente che reiteratamente assuma un comportamento scorretto affidandolo al personale collaboratore scolastico e annotando il provvedimento sul registro di classe;

3 - Nell'ottica di una fattiva collaborazione scuola – famiglia il singolo docente o il Consiglio di Classe, attraverso la figura del Coordinatore, si attivano per organizzare colloqui mirati con i genitori o i responsabili dell'alunno che abbia compiuto l'infrazione; nei casi di indisciplina diffusa, all'interno della classe, si procederà ad una convocazione straordinaria del Consiglio di Classe, aperto a tutti i genitori.

4 - Nel caso in cui i comportamenti sopra descritti assumano una gravità tale da pregiudicare il sereno rapporto didattico all'interno dell'istituzione scolastica, anche attraverso reiterate infrazioni, che comportano violazioni dei doveri indicati all'Art 14 e segnalate con le modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo, si attiva il Consiglio di classe, all'uopo convocato in forma plenaria, in veste di organo collegiale di disciplina che commina la sanzione dell'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica fino ad un max. di 15 giorni.

5 - La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi è attribuita in sede di scrutinio intermedio e finale dal Consiglio di Classe, ristretto alla componente docenti, purché sia intervenuta una precedente sanzione disciplinare attivata secondo la procedura stabilita dal comma 4 del presente articolo.

6 - Qualora le infrazioni sopra descritte si configurino come reati, oltre ad avviare il provvedimento disciplinare, la scuola, in persona del D.S., si attiverà presso le sedi giurisdizionali competenti.

Art.50 – Provvedimenti disciplinari

1 - La responsabilità disciplinare è personale ed ognuno ha il diritto di esporre le proprie ragioni prima di una eventuale sanzione disciplinare. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno anche mediante un risarcimento pecuniario. Allo studente è sempre data la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.

2 - Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate da un organo collegiale che, per periodi non superiori a quindici giorni, è il Consiglio di Classe, mentre per periodi superiori a quindici giorni o nel caso di esclusione dallo scrutinio finale/non ammissione all'esame di Stato la competenza passa al Consiglio d'Istituto.

3 - Il temporaneo allontanamento dello studente può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, deve inoltre prevedere un coordinamento con la famiglia o, eventualmente, i servizi sociali al fine di promuovere un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e al reintegro dello studente nella comunità scolastica.

4 - Nel caso in cui siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento può essere superiore ai 15 giorni ed è

commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno con possibile esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo.

5 - Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

5 bis – Come precisa la Nota MIUR n. 3602 del 31/07/2008 il sistema di impugnazioni delineato dall' art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

6 - Contro le sanzioni disciplinari, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione è ammesso ricorso ad un apposito Organo di Garanzia, istituito all'interno della scuola. L'Organo di Garanzia è rinnovato annualmente, è presieduto dal Dirigente Scolastico, o dal suo Vicario, ed è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, un genitore e uno studente eletti dalle rispettive componenti e nominati all'interno del Consiglio d'Istituto. Per ogni componente sono nominati altrettanti membri supplenti, i quali parteciperanno alla riunione in caso di assenza del membro effettivo, quando lo stesso abbia contribuito all'irrogazione della sanzione (componente docenti) o nel caso di dovere d'astensione/incompatibilità (componente genitori o studenti).

7 - Per quanto riguarda il funzionamento di tale Organo si prevedono i seguenti quorum:

1. In prima convocazione il quorum costitutivo è determinato dalla presenza di tutti i componenti, mentre il quorum deliberativo dalla maggioranza assoluta
2. In seconda convocazione non è previsto il quorum costitutivo e la delibera avviene a maggioranza dei presenti.

8 - L'Organo di Garanzia deve esprimersi entro dieci giorni dall'impugnazione della sanzione, qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

9 - Qualora un provvedimento disciplinare, comminato in base al Regolamento d'Istituto, comporti una violazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) è ammesso ricorso ad un Organo di Garanzia Regionale, regolamentato dall'art. 2, comma 3 del DPR 235/2007.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

<i>Tipi di sanzioni</i>	<i>Persone o organismi responsabili</i>
1) Richiamo verbale / ammonizione	Docente e/o Dirigente
2) Richiamo scritto sul registro di classe e contestuale notifica ai genitori dell'alunno tramite libretto personale, diario o comunicazione scritta della segreteria didattica	Docente e/o Dirigente
3) Allontanamento dell'alunno dalla classe e annotazione sul registro di classe	Docente
4) Attribuzione all'alunno del Voto 5 in condotta	Consiglio di classe, ristretto alla componente docente
5) Esclusione dell'alunno dalla partecipazione ad uscite e/o viaggi d'istruzione	Consiglio di classe, ristretto alla componente docente
6) Allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica fino ad un max. di 15 giorni	Consiglio di classe nella sua composizione plenaria
7) Allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto
8) Allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio d'Istituto
9) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo	Consiglio d'Istituto